



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 5/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15/4/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.220,94, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e costi di intermediazione, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 124,56);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e diverse dalle attività remunerate dalle "spese di istruttoria", in quanto espletate solo in caso di verifica positiva dei requisiti di finanziabilità del cliente;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo (€ 124,56), sulla base dei "criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS"; in merito alla legittimità del criterio IAS 39 richiama sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. all. 1);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento d'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'ABF non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto, chiede al Collegio di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente (€ 325,58); in via ulteriormente gradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni ed oneri assicurativi (€ 124,56).

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ammortamento”, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni di attivazione e i costi d’intermediazione applicati dall’intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio riconosce il diritto alla retrocessione dell’importo di € 262,95 per le commissioni di attivazione e di € 525,90 per i costi di intermediazione.

Natura *recurring* è riconosciuta altresì alle commissioni di gestione pratica in quanto volte a remunerare gli adempimenti relativi alla fase preliminare alla concessione del prestito e quella inerente la sua fase esecutiva. La somma astrattamente retrocedibile sarebbe pari ad € 124,56 ma la stessa è stata integralmente restituita in sede di conteggio estintivo. Il calcolo è effettuato in relazione all’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuto alla quarantottesima rata.

Si riporta la tabella riepilogativa.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,55%
% da retrocedere		38,77%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissini di attivazione	€ 678,30	€ 406,98 <input type="radio"/>	€ 262,95 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 262,95
commissioni di gestione	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 80,48 <input type="radio"/>	€ 124,56 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
costi di intermediazione	€ 1.356,60	€ 813,96 <input type="radio"/>	€ 525,90 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 525,90
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 788,84
rimb già effettuati, decurtati	€ 124,56
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 788,84 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 788,84, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS